

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Or. N° *vedi timbro informativo*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Morandi, in località Lido di Venezia.
Istituzione stallo di sosta riservato ai mezzi di Servizio dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Azienda AULSS3.au12ve. Registro Ufficiale. U.0197631.15-12-2020, ha comunicato la necessità di riservare uno stallo riservato ad ambulanza/macchina di servizio dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, in via Morandi, in località Lido di Venezia;
- l'Azienda Ulss 3 Serenissima con nota acquisita prot. n.562372 del 15/12/2020, ha chiesto di riservare uno stallo in via Morandi al Lido di Venezia, nei pressi del canale prospiciente l'aeroporto Nicelli, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per l'ambulanza e dalle ore 20:00 alle ore 08:00 per un'auto medica di servizio dell'Azienda,

Considerato che:

- con e-mail del 21/12/2020, codesto Servizio ha chiesto all'Azienda Ulss 3 Serenissima di specificare per quale motivo risulti necessario istituire lo stallo riservato;
- l'Azienda Ulss 3 Serenissima con e-mail del 23/12/2020, acquisita prot. n.577476 del 23/12/2020, ha specificato che la richiesta riguarda l'attività medica di urgenza ed emergenza del 118, che opera al Lido di Venezia;
- nei pressi dell'aeroporto Nicelli non sono presenti stalli di sosta riservata alle ambulanze;

Riconosciuto che ai sensi dell'articolo n.120 del Nuovo Codice della Strada è possibile riservare stalli di sosta ai veicoli ad uso speciale quali ambulanze;

Riconosciuta la possibilità di istituire lo stallo di sosta come da richiesta, non sussistendo elementi ostativi all'istituzione dello stesso;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dall'Azienda Ulss 3 Serenissima, acquisita con prot. n.562372 del 15/12/2020;
- l'integrazione acquisita con prot. n. 577476 del 23/12/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

istituire e segnalare in via Morandi, esternamente alla carreggiata di fronte aeroporto Nicelli, uno stallo di sosta riservato "00:00-24:00", ai veicoli di servizio dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, di cui alla Fig.II 79/b Art. 120 del Nuovo Codice della Strada, con pannello integrativo ambulanza e auto medica.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Direzione Lavori Pubblici in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D. lgs.n.285/92);

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, con apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 23 dicembre 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*